

Oggetto: offerta di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta a data e ora certa con le caratteristiche tecniche della tracciatura e dei tempi certi di recapito su base nazionale per un mix di aree eterogenee AM, CP ed EU, per l'anno 2025

Ci pregiamo di inviarVi la nostra proposta contrattuale

TRA

Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 190, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v., rappresentata da in qualità di(di seguito "Poste")

E

....., con sede legale in, Via, codice fiscale e P.IVA n.
rappresentata da (di seguito "Operatore").

Poste e l'Operatore di seguito anche congiuntamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Poste, in attuazione di quanto previsto nell'ambito dei procedimenti dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM) n. A493B e C12333, nonché degli obblighi regolamentari di cui alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Agcom") 384/17/CONS, 171/22/CONS, 302/23/CONS e 503/24/CONS rende disponibile l'offerta di accesso all'ingrosso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta a data e ora certa con le caratteristiche tecniche della tracciatura e dei tempi certi di recapito su base nazionale per un mix di aree eterogenee AM, CP ed EU (di seguito "Offerta"), agli operatori postali in possesso del titolo abilitativo che gestiscano o dispongano di una rete di recapito al fine di offrire al pubblico un servizio di corrispondenza con propri segni distintivi e marchi e che ottemperano agli obblighi regolamentari di cui alla delibera Agcom n. 413/14/CONS e ss.mm.ii (di seguito "Operatori");
- b) In particolare, ai sensi della Delibera AGCom 388/24/CONS, l'Operatore dichiara:
- di essere in possesso del titolo abilitativo (licenza/autorizzazione) riportato nella Scheda Operatore allegata da almeno 12 mesi;
 - di aver reso disponibile il bilancio approvato dell'ultimo esercizio come indicato nella Scheda Operatore;
 - ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. j) di avere la titolarità di una infrastruttura postale fisica atta allo svolgimento del relativo servizio con copertura di almeno una regione;
- c) per l'anno 2025 l'Agcom ha approvato con prescrizioni le offerte di Poste relative ai servizi di accesso all'ingrosso con Delibera 503/24/CONS;
- d) L'Offerta prevede una soglia di accesso minima di 4 milioni di invii annui, fermo quanto disposto al successivo capoverso, con prezzi decrescenti sulla base di scaglioni progressivi di volumi.
- e) all'Operatore è concessa la facoltà di raggiungere la soglia di cui al precedente punto d) esclusivamente in sede di prima sottoscrizione dell'offerta nell'arco di due anni. Nei successivi anni si applicherà la soglia di cui al precedente punto d) su base annuale.
- f) l'Operatore ha richiesto a Poste di usufruire – a complemento della propria offerta al pubblico di servizi di recapito - del servizio di accesso di cui al punto a), per il quantitativo indicato nell'apposita Scheda Operatore, non inferiore comunque alla soglia di accesso di cui ai precedenti capoversi;
- g) l'Operatore è consapevole e accetta che le medesime condizioni di accesso alla rete di Poste verranno offerte da quest'ultima a tutti gli Operatori che ne facciano richiesta sulla base dei requisiti di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo"):

- Allegato A:
 - Allegato Tecnico
 - Scheda Tecnica Offerta Wholesale art. 2 comma 2 Del 171/22/CONS
 - Processo e Procedura di Omologazione
 - Tracciatura Grandi clienti Specifiche Tecniche file di rendicontazione elettronica
 - Distinta spedizione
 - Modello Omologazione prodotto
 - Specifiche Tecniche Distinta Elettronica di Prenotazione Unica
 - Tracciatura Specifiche tecniche File di Rendicontazione elettronica
 - Scheda Tecnica Codice HU e codice scatola Servizi VAS
 - Tabella associazione CAP di destino bacino di ingresso
 - Specifiche Tecniche Prenotazione Spedizioni Poste.it Business
 - Specifiche Tecniche Portale Invia e Controlla
- Allegato B: Scheda Operatore
- Allegato C: Schema garanzia fideiussoria
- Allegato D: Condizioni contrattuali CAP Professional per Operatori
- Allegato E: "Informativa privacy per persone fisiche e soggetti assimilabili fornita da Poste Italiane S.p.A. – ovvero "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili" fornita da Poste Italiane S.p.A.

ART. 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1 In forza del presente Accordo Poste eroga in favore degli Operatori - a completamento della loro offerta di recapito - il servizio all'ingrosso consistente nella consegna degli invii multipli di corrispondenza indescritta dell'Operatore con rendicontazione della data, ora e coordinate GPS di recapito (di seguito "Servizio") come di seguito disciplinato, alle

condizioni economiche di cui all' Allegato B.

2.2 Il Servizio – espletato al di fuori degli obblighi del servizio postale universale - viene eseguito con le modalità di cui all'Allegato Tecnico (Allegato A) dando visibilità all'Operatore della data, dell'ora e delle coordinate geografiche del luogo di consegna degli invii.

2.3 L'Operatore presenta gli invii presso i Centri Postali abilitati di cui all'allegato A) competenti per zona di recapito (di seguito "CMP di destino") secondo quanto ivi indicato.

Il Servizio è disponibile esclusivamente su base nazionale solo per invii destinati a un mix di aree eterogenee di destinazione (AM, CP e EU), così come riportato nell'allegato A), fermo restando quanto previsto al successivo art. 7.1 lett. d)

In ogni caso, il servizio non è disponibile per l'Estero (ivi inclusi San Marino e Città del Vaticano).

2.4 Al fine di consentire all'Operatore una verifica puntuale sui CAP vigenti, in conformità alla Delibera Agcom n-30/23/CONS, l'Operatore può usufruire gratuitamente del servizio "CAP Professional per Operatori" alle condizioni e nei limiti di cui all'apposito Allegato D.

2.5 L'Operatore, compilando la Scheda di cui all'Allegato B, indica se intende usufruire del servizio aggiuntivo di "Resi al mittente", consistente nella riconsegna "fisica" degli invii che non è stato possibile recapitare.

2.6 Qualora l'Operatore non abbia richiesto il servizio "Resi al mittente", gli invii non consegnati saranno distrutti, ferma restando la fornitura delle informazioni di recapito a mezzo del servizio di rendicontazione. A tale scopo l'Operatore dichiara, sin da ora, di aver ricevuto apposita autorizzazione alla distruzione dai mittenti, manlevando e tenendo Poste indenne da ogni responsabilità in merito.

2.7 Resta inteso che Poste, nell'erogazione del Servizio si avvarrà della propria rete di recapito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al Gruppo Poste Italiane.

ART. 3 - EFFICACIA, DURATA E RECESSO DELL'ACCORDO

3.1 Le Parti convergono che il presente Accordo avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data dell'attivazione del Servizio stesso. Per tale data si intende quella del rilascio della dicitura autorizzativa attribuita separatamente da parte di Poste Italiane all'Operatore a seguito del ricevimento della documentazione contrattuale comprensiva degli allegati debitamente compilata.

Resta inteso che Poste provvede all'attivazione del servizio in un arco temporale che intercorre tra 30 e 60 giorni lavorativi dalla firma dell'Accordo. Le Parti potranno concordare per iscritto modalità e tempistiche di rinnovo.

3.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra a mezzo raccomandata A.R., all'indirizzo di cui sopra, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

4.1 Con la sottoscrizione del presente accordo l'Operatore si impegna ad effettuare spedizioni non inferiori alla soglia sopra prevista, caratterizzate – su base nazionale – dai seguenti criteri di distribuzione (di cui al seguito "mix"):

- i) almeno il 10% di invii saranno destinati cumulativamente alle aree AM/ CP, come definite dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 maggio 2006;
- ii) almeno il 20% di invii saranno destinati alle aree EU1, ovvero delle aree EU differenti da quelle individuate da Agcom nella Delibera 27/22/CONS e ss.mm.ii;
- iii) sino ad un massimo del 70% di invii potranno essere destinati alle aree EU2 individuate da Agcom nella Delibera 27/22/CONS e ss.mm.ii. e indicate nella pagina web di Poste <https://business.poste.it/professionisti-imprese/informativa-altri-operatori-postali.html>.

In conformità alla Delibera Agcom n.30/23/CONS le percentuali suindicate esclusivamente per il primo anno di utilizzo del servizio saranno applicate nella misura del 5% (per AM e CP), 22,5 % (per l'EU1) e 72,5% (per l'EU2). Decorso tale periodo, le percentuali saranno valorizzate come previsto dalla citata Delibera 171/22/CONS e riportato al presente art. 4, i), ii) e iii).

Al fine della corretta esecuzione del Servizio, l'Operatore si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) fornire a Poste, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, le dichiarazioni di cui all'allegato B (quali ad esempio indicazione dei Bacini di destinazione e dei relativi Centri Postali abilitati; volumi previsti; ecc.);
- b) effettuare la registrazione sul sito internet di Poste www.poste.it;
- c) accompagnare le suddette spedizioni con le specifiche distinte.
- d) rispettare le modalità di confezionamento, omologazione ed ogni altra procedura prevista nell'allegato A) (ivi incluse quelle relative alla prenotazione delle spedizioni). Resta inteso che, in caso di mancato rispetto di tali modalità e procedure, verranno applicati i prezzi riportati nella tabella 3 dell'Allegato B), così come previsto nel successivo art. 7.1 lett. d); restando inteso che gli invii dell'intera spedizione non saranno rendicontati con conseguente esonero di responsabilità da parte di Poste anche ai sensi dell'art. 8.3.
- e) apporre sugli invii i loghi indicati nella Scheda Tecnica dell'Allegato A);
- f) effettuare il pagamento delle fatture emesse da Poste nei termini e con le modalità previste nel successivo articolo 8;
- g) garantire la correttezza, la veridicità nonché la corrispondenza dei dati contenuti nelle distinte (sia elettronica che cartacea). Resta sin d'ora inteso tra le Parti che:
 - qualora i dati riportati nella distinta elettronica dovessero differire da quelli della distinta cartacea, farà fede, ai fini della fatturazione all'Operatore, il dato, effettivamente accertato da Poste; l'Operatore sarà tenuto, pertanto, al pagamento degli invii effettivamente riscontrati da Poste, prendendo atto che, in tal caso, gli invii dell'intera spedizione non saranno rendicontati esonerando quindi Poste da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata rendicontazione;
 - qualora in fase di postalizzazione, Poste dovesse riscontrare che gli invii consegnati siano discordanti dagli invii dichiarati nelle distinte (elettronica e/o cartacea), l'Operatore si obbliga a fornire alla struttura di accettazione di Poste, entro e non oltre 48 ore dalla data di accettazione, tutte le informazioni utili alla corretta imputazione delle spedizioni e conseguente fatturazione.
 - In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al precedente capoverso, Poste, previa comunicazione, non accetterà la spedizione e procederà con la relativa restituzione ai fini della sua regolarizzazione;
- h) gestire reclami, richieste o istanze provenienti da soggetti terzi, ivi in-

clusi mittenti e destinatari degli invii, in conformità alla propria offerta di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione pro-tempore vigente.

- i) Assicurare per l'intera durata del rapporto contrattuale idonea garanzia commisurata ai volumi effettivamente spediti ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 9.

ART. 5 - OBBLIGHI DI POSTE

Al fine della corretta esecuzione del Servizio, Poste si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) accettare gli invii presentati dall'Operatore presso i Centri Postali abilitati in base alle modalità di erogazione del Servizio prescelto, sopra indicate (art. 2) con i tempi e le modalità di seguito indicate e meglio specificate nell'allegato A);
- b) fermo quanto previsto al successivo articolo 6, recapitare di norma mediante immissione in cassetta domiciliare ovvero casella postale, gli invii nelle aree coperte dal Servizio, purché gli stessi rispettino i requisiti di cui al precedente art. 4, entro i seguenti termini:
 - tre gg lavorativi oltre quello di spedizione/accettazione/impostazione (J+3) nel 70% dei casi e cinque gg lavorativi oltre quello di spedizione/accettazione/impostazione (J+5) nel 95% dei casi tenuto conto di quanto previsto ai successivi art. 6.5 e 8.3
 - quattro gg lavorativi oltre quello di spedizione/accettazione/impostazione (J+4) nel 70% dei casi e sei gg lavorativi oltre quello di ART. 7 - CORRISPETTIVI spedizione/accettazione/impostazione (J+6) nel 95% dei casi, per gli invii destinati in Sardegna. Resta inteso che ove il destinatario dell'invio abbia richiesto i servizi di Poste Italiane dedicati alla consegna (denominati commercialmente "Seguimi", "raccolta centralizzata", "sala posta" e "Consegna a domicilio" o, comunque, servizi di consegna personalizzata a seguito di specifiche richieste in contesti competitivi), l'invio è inoltrato con le modalità/tempistiche con lo stesso concordate. In tal caso, la rendicontazione dell'invio e gli SLA previsti per l'esecuzione del Servizio non sono garantiti come anche nel caso di invii non recapitabili per indirizzo incompleto, inesatto ed insufficiente, ecc
- c) rendere accessibili all'Operatore le informazioni sulla data di accettazione e di consegna, ovvero sul motivo del mancato recapito degli invii (per indirizzo inesistente, incompleto, inesatto od insufficiente, ecc.) dando evidenza, altresì, dell'ora e delle coordinate geografiche del luogo di consegna, tramite accesso al sito internet di Poste www.poste.it il 15° giorno (lavorativo) successivo all'accettazione per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna e/o tentata consegna; è possibile per l'Operatore richiedere come previsto nell'Allegato B tempistiche di rendicontazione giornaliera dal j+2 al j+15.
- d) consentire all'Operatore il monitoraggio dello stato di avanzamento delle spedizioni, nonché la percentuale degli invii rendicontati rispetto ai quantitativi riportati nella distinta elettronica. Resta inteso che tale attività ha natura indicativa e di essa non si terrà conto ai fini di quanto previsto nel successivo art. 8.3;
- e) restituire all'Operatore gli invii non consegnati per fatti non imputabili a Poste, ove l'Operatore stesso richieda nell'apposita sezione dell'Allegato B il servizio Resi al Mittente;
- f) fornire all'Operatore ogni informazione utile per la corretta lavorazione degli invii;
- g) segnalare all'Operatore le anomalie tecniche riscontrate in fase di accettazione/lavorazione/recapito con le modalità previste dall'Allegato A tracciatura grandi clienti specifiche tecniche file di rendicontazione elettronica.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

6.1 Poste risponde esclusivamente nei confronti dell'Operatore per eventuali disservizi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause ad essa direttamente imputabili.

6.2 In ogni caso Poste non sarà responsabile per eventuali problemi tecnici e danni causati da:

- a) forza maggiore o caso fortuito (quali ad esempio: incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici), fermo restando l'impegno di Poste di attivarsi prontamente per limitare o eliminare la causa;
- b) mancata rilevazione rete mobile (mancato collegamento via GPS);
- c) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dall'Operatore o da parte di terzi non autorizzati;
- d) errata utilizzazione del Servizio da parte dell'Operatore e mancato rispetto da parte dello stesso delle indicazioni tecniche e di sicurezza contenute nell'Allegato tecnico e/o fornite da Poste;
- e) malfunzionamento degli apparecchi utilizzati dall'Operatore;
- f) guasto della connessione alla rete internet lato Operatore;
- g) guasto degli apparati informatici dell'Operatore utilizzati per il Servizio.

Nei casi di cui ai punti c), d), e), f) e g) il ripristino del regolare funzionamento è a totale carico dell'Operatore.

6.3 Qualora siano comunque spediti invii da centri diversi dai CMP di destino e/o con CAP generico e/o destinati ad aree non coperte dal Servizio in quanto non indicate nella Scheda Operatore (Allegato B), in qualunque fase di lavorazione dovessero essere rilevati da parte di Poste, le Parti convengono sin d'ora che a tali invii sarà applicato un corrispettivo pari a € 0,76 per invio. In tal caso, fermo l'obbligo di consegna, Poste non risponde della completezza e della correttezza delle informazioni riportate nella rendicontazione, non risponderà degli SLA di consegna né riconoscerà gli indennizzi e ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.3

6.4 Resta, invece, inteso che, in caso di illeggibilità e/o errata apposizione e/o errata composizione del codice datamatrix, ivi inclusi i casi di duplicazione dei codici, di ogni altro logo e/o caratterizzazione degli invii previsti nell'Allegato A) e altre anomalie che comportano lavorazioni aggiuntive da parte di Poste rilevate nelle fasi di lavorazione successive all'accettazione, fermo restando l'obbligo di consegna da parte di Poste e di pagamento del corrispettivo di cui alla tabella 1 dell'Allegato B da parte dell'Operatore, Poste non è tenuta ad effettuare la relativa rendicontazione per l'intera spedizione e non risponde della correttezza e della completezza delle informazioni e degli SLA di consegna, né riconoscerà gli indennizzi e ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.3.

6.5 L'Operatore esonera Poste da ogni responsabilità inerente il contenuto degli invii impegnandosi a manlevare e tenere indenne Poste da ogni conseguenza pregiudizievole che potesse derivare alla stessa. Per ciascun invio non recapitato o recapitato oltre i termini ultimi di cui all'art. 5, lett. b, per fatto imputabile a Poste si applica esclusivamente quanto disposto al successivo articolo 8.3.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

7.1 L'Operatore è tenuto a riconoscere a Poste i seguenti corrispettivi riportati nell'allegato B):

- a) corrispettivo per il servizio di recapito (tab. 1), in funzione dei volumi spediti, del peso e della destinazione degli invii (Area Metropolitana, Capoluogo di Provincia, zona Extra Urbana). Resta inteso che, ai fini della fatturazione periodica, verranno applicati all'Operatore (come riportato nella tabella 1 bis) i corrispettivi medi ponderati calcolati sulla base dei volumi dichiarati dall'Operatore tenuto conto dei prezzi progressivi indicati nella Tabella 1 per ciascuno scaglione di prezzo, sino a quello corrispondente ai volumi annui dichiarati dall'Operatore all'atto della sottoscrizione dell'Accordo;
- b) corrispettivo per invii con CAP non riconosciuti o spediti presso centri diversi dai CMP di destino, ovvero nei Bacini non indicati nell'Allegato B Scheda Operatore (invii con CAP generico e/o destinati ad aree non coperte dal Servizio) pari ad € 0,76 ad invio;
- c) corrispettivi per la restituzione fisica degli invii non recapitati (tab. 2) – ove richiesto dall'Operatore, in funzione del numero e del peso degli invii resi

7.2 Tutti i corrispettivi del Servizio sono da intendersi imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria.

Resta inteso che l'Operatore riconoscerà a Poste i prezzi riportati nella tabella 3 e nella tabella 4 dell'Allegato B) rispettivamente nel caso in cui non fossero rispettate le modalità e procedure di cui all'Allegato A) per i relativi invii e la soglia minima per accedere al Servizio o non conformi al mix di distribuzione.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO - CONGUAGLI

8.1 Poste emetterà, secondo le tempistiche previste nell'Allegato B Scheda Operatore, le fatture per il Servizio oggetto del presente Accordo sulla base del numero complessivo degli invii accettati e di quelli eventualmente resi all'Operatore, in funzione dei corrispettivi indicati nell'allegato B, tab. 1) sulla base dei volumi dichiarati dall'Operatore nell'Allegato B).

8.2 Il corrispettivo sarà versato dall'Operatore entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dall'emissione delle fatture, o altro termine inferiore indicato nell'Allegato B Scheda Operatore e concordato tra le Parti. Le fatture saranno inviate all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Operatore. A i sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, l'Operatore dovrà:

- a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Operatore e presentare la garanzia di cui al successivo art. 9.
- b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo al Codice Destinatario e/o all'indirizzo di PEC. In caso di mancato o ritardato pagamento, Poste si riserva di non accettare ulteriori spedizioni sino all'avvenuto ver-

samento di quanto dovuto, previa comunicazione inviata da Poste con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'Operatore, fermo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12.

8.3 Poste provvederà entro i 90 giorni successivi all'emissione della fattura, ad effettuare un conguaglio a favore dell'Operatore, tramite nota di credito:

- in relazione a quanto fatturato con riferimento al corrispettivo di cui all'art. 7 lett. a), tenuto conto del numero complessivo degli invii non consegnati e/o consegnati oltre i termini massimi contrattuali o non rendicontati, come risultanti dal sistema informatico di Poste, e del prezzo medio ponderato applicato all'Operatore nel mese di riferimento, al netto del corrispettivo di cui all'art. 7 lett. b) (invii con CAP non riconosciuti). Gli importi maturati in relazione agli invii consegnati oltre i termini massimi contrattuali e/o non rendicontati saranno riconosciuti solo nel caso in cui la percentuale di rendicontazione conforme al livello di servizio (termini massimi) di cui al precedente art. 5 lett. b) risulti inferiore al 95% degli invii spediti; resta inteso, dunque, che in questo caso sarà comunque applicata una franchigia corrispondente al 5% degli invii spediti;
- nel caso di invii consegnati e rendicontati senza l'indicazione delle relative coordinate geografiche, per un importo di 0.02 € ad invio.

Nel caso l'Operatore abbia già effettuato il pagamento delle fatture emesse, la restituzione delle somme dovute sarà regolata con accredito sul conto corrente postale indicato dall'Operatore entro 60 giorni dalla data di emissione della nota di credito.

8.4 Resta inteso che:

- a) Qualora, al termine di ciascuna annualità contrattuale, o al momento del venir meno del Contratto per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso, le spedizioni effettuate risultino inferiori al quantitativo annuo dichiarato dall'Operatore, Poste emetterà fattura, a titolo di conguaglio, secondo quanto previsto nell'Allegato B). Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura con la modalità in dicata nell'allegato B stesso);
- b) Qualora, al termine di ciascuna annualità contrattuale, o al momento del venir meno del Contratto per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso, le spedizioni effettuate risultino superiori al quantitativo annuo dichiarato dall'Operatore, Poste effettuerà, a favore di quest'ultimo, un conguaglio, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato B). Poste procederà alla emissione della nota di credito intestata all'Operatore per la differenza tra l'importo calcolato in base ai corrispettivi dovuti per le spedizioni effettivamente inviate nel periodo di riferimento e quanto già corrisposto. Poste rimborserà all'Operatore l'importo equivalente alla nota di credito;
- c) al raggiungimento della soglia minima di 4 milioni di pezzi in un anno e, in sede di prima sottoscrizione dell'offerta, in due anni, concorrono tutti gli invii spediti dall'Operatore in forza del presente Accordo, ivi compresi gli invii con CAP generici e/o destinati ad aree non coperte dal servizio;
- d) Qualora, al termine del primo biennio di validità contrattuale (nonché al termine di ciascuna annualità successiva) e/o al venir meno dell'Accordo per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso le spedizioni effettuate dall'Operatore risultino inferiori al quantitativo di 4 milioni, ovvero nel caso in cui, al termine di ciascuna annualità contrattuale, il mix di destinazioni di cui all'art. 4 non sia rispettato, Poste emetterà fattura, a titolo di conguaglio, sulla base dei corrispettivi di cui alla tabella 4 dell'Allegato B). Il conguaglio non includerà gli invii con CAP generici e/o destinati ad aree non coperte dal servizio per i quali resta fermo il corrispettivo di cui all'art.7.1 lett. b).
- e) Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura con la modalità indicata nell'allegato B).

8.5 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii., l'Operatore riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2) maggiorato di un punto percentuale nonché l'importo forfetario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

ART. 9 - GARANZIA

9.1 A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Operatore si impegna, a rilasciare e consegnare a Poste, al momento della stipula del presente Accordo, garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all'allegato C commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni previste). Detta garanzia, dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la vigenza dell'accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per ciascun rinnovo del presente Accordo. Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni

di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento "Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai clienti/ intermediari di posta massiva" disponibile sul sito web di Poste Italiane.

9.2 Resta inteso che finché non siano prestate la garanzia ai sensi del precedente capoverso e/o le modalità alternative di cui al successivo articolo 9.6, Poste non prenderà in carico invii eventualmente presentati dall'Operatore per l'accettazione

9.3 Laddove l'Operatore non adempia all'obbligo di pagamento di cui all'art. 8 e non vi ponga rimedio entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, inoltrata a mezzo raccomandata A/R, contenente tutti i particolari dell'inadempimento medesimo, Poste stessa avrà il diritto, fermo restando quanto previsto al successivo art.12: a) di escutere la garanzia fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione; b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Operatore sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R o PEC ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento contestuale, salvo che l'Operatore abbia prestato una nuova garanzia. La diffida di cui sopra sarà trasmessa inserendo in copia conoscenza l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

9.4 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Operatore si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Operatore provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

9.5 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dall'Operatore, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Operatore effettua l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato adeguamento, Poste si riserva di non prendere in carico invii eventualmente presentati dall'Operatore per l'accettazione fino all'integrazione della garanzia.

9.6 Resta inteso che, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa di cui sopra, Poste potrà:

- a) accettare il versamento di una somma a titolo di deposito infruttifero su un conto corrente vincolato, secondo il modello di contratto fornito da Poste. L'importo sarà commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste. Laddove si rendessero necessarie integrazioni e adeguamenti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo l'Operatore vi provvederà secondo le medesime disposizioni;
- b) valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei medesimi criteri applicati agli altri Operatori, ulteriori e differenti forme di garanzia proposte dall'Operatore.

ART. 10 - RECLAMI

10.1 L'Operatore può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le modalità indicate sul sito Internet www.poste.it.

10.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 20 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

ART. 11 - RAPPORTO TRA LE PARTI

11.1 Poste e l'Operatore dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture.

11.2 Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare sé stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, tentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

ART. 12 - RISOLUZIONE

12.1 Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presente Accordo in ogni caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'Operatore o di Poste ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico, l'Operatore o Poste potrà diffidare l'altra Parte a porvi rimedio entro un termine di 20 giorni con la precisazione che decorso tale periodo il contratto sarà risolto ex art. 1454 cod. civ..

ART. 13 - MODIFICHE

13.1 Fermi restando gli obblighi derivanti da norme e/o da provvedimenti delle Autorità, Poste, anche per sopravvenute esigenze tecnico – opera-

tive, economico e gestionali, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio, ovvero la facoltà di variare quanto previsto nel presente Accordo e negli allegati A) e B). Resta inteso che le condizioni di cui al presente accordo possono subire modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane nella misura e nei limiti previsti nelle delibere dell'Autorità.

13.2 Le variazioni saranno comunicate all'Operatore, tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza – per l'uso dei quali sin da ora l'Operatore stesso presta il proprio consenso – agli indirizzi indicati nella Scheda Operatore almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse. L'Operatore, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal presente Accordo entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti – anche a titolo di conguaglio – per il Servizio effettuato fino alla data di efficacia del recesso.

13.3 In mancanza di tale comunicazione da parte dell'Operatore, le variazioni si intenderanno accettate.

13.4 Le modifiche derivanti da provvedimenti delle Autorità o di altri provvedimenti amministrativi saranno immediatamente recepite nell'Accordo a seguito di merca comunicazione di Poste, salvo diverso termine previsto nei provvedimenti medesimi.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

14.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nell'allegato B).

ART. 15 - RISERVATEZZA

15.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente Accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarle a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), e a non utilizzarle per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'Accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

15.2 Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

15.3 L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

15.4 In ogni caso le Parti si danno atto che il codice datamatrix (2DCOMM di cui all'allegato A) rientra tra le Informazioni e che, pertanto, non potrà essere utilizzato che per il Servizio erogato da Poste.

ART. 16 - UTILIZZO DEI MARCHI

16.1 Le Parti dichiarano di avere la disponibilità dei rispettivi marchi commerciali, di servizio e denominazioni indicati negli allegati A e F (di seguito congiuntamente i "Marchi") e che l'uso dei rispettivi Marchi non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.

16.2 L'uso dei Marchi ad opera della Parte non titolare dovrà essere strettamente limitato all'esecuzione del Servizio e, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare ed utilizzato nei limiti e nelle forme da questa preventivamente autorizzati per iscritto.

16.3 Ciascuna Parte si impegna a non porre in essere alcunché che possa in alcun modo pregiudicare o indebolire i diritti della Parte proprietaria sui Marchi e a non vantare sui Marchi alcun diritto diverso da un'eventuale licenza d'uso che dovesse essere concessa per l'esecuzione del Servizio.

16.4 Ciascuna Parte resta unico titolare del diritto di porre in essere le azioni ritenute più opportune, in sede giudiziale o stragiudiziale, per contrastare eventuali pretese di terzi aventi ad oggetto i propri marchi o la relativa utilizzazione, ovvero per contrastare eventuali contraffazioni degli stessi o situazioni comunque lesive dei propri diritti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra di eventuali violazioni e/o pretese di terzi aventi ad oggetto i Marchi dell'altra parte o la relativa utilizzazione, nonché di eventuali contraffazioni dei marchi o di altre situazioni comunque lesive dei diritti dell'altra Parte di cui venisse a conoscenza, per consentire a quest'ultima l'assunzione delle opportune determinazioni relative alle iniziative da intraprendere.

16.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ciascuna Parte non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che possano derivare all'altra a seguito di violazioni da parte di terzi dei diritti qui concessi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali azioni di contraffazione dei Marchi.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Nell'ambito dell'espletamento delle attività di recapito oggetto del Servizio, Poste si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i.. In particolare Poste è tenuta ad assicurare il rispetto delle "esigenze essenziali" come definite dall'art. 1, comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 261/99, con particolare riferimento "alla riservatezza della corrispondenza" e "nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati", che può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, in combinato disposto con l'articolo 11 relativo alla Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete del D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i..

17.2 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'informativa privacy fornita da Poste di cui l'Operatore dichiara di aver preso visione.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

18.1 Per le controversie relative all'interpretazione dell'Accordo, nonché all'esecuzione del Servizio è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Qualora una delle clausole del presente accordo dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, tale clausola dovrà essere eliminata dal presente Accordo, e questo, ai sensi dell'art. 1419 c.c., rimarrà per il resto pienamente valido ed efficace. Le Parti dovranno comunque attivarsi al fine di integrare il presente accordo con una clausola che, nel rispetto della legge, sia il più possibile conforme allo scopo economico ed alle intenzioni manifestate dalle Parti nel presente Accordo.

19.2 È fatto divieto alle Parti di cedere, anche a titolo gratuito, il presente accordo e/o ogni diritto ed obbligo da esso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 20 - CLAUSOLA FISCALE

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.

ART. 21 - REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato:

- un Codice Etico;
 - un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001;
 - una Politica Integrata;
- ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito www.poste.it. Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi l'Operatore.

Le relazioni commerciali con l'Operatore si svolgono nel reciproco rispetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale.

L'Operatore si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente Accordo, l'Operatore:

- si impegna ad uniformarsi alla vigente normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, astenendosi dal porre in essere comportamenti violativi della citata normativa o comunque non etici;
- si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
- si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
- agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
- si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

L'Operatore, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001, nonché di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e, pertanto, si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire le suddette violazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Operatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4 lett. g) e h) (Obblighi dell'Operatore); 6.1 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 (Responsabilità delle Parti); 8.3, 8.4 (Modalità di fatturazione, pagamento e conguagli); 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 (Garanzia); 10.1 (Reclami), 13.1, 13.2 e 13.3 (Modifiche); 18.1 (Foro competente).

Luogo e data l'Operatore

Ove riteniate di aderire alla nostra proposta, vogliate darci conferma di accettazione della stessa, trasmettendoci la stessa integralmente trascritta, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 c.c., nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante legale o negoziale munito di adeguati poteri.

Distinti saluti
Poste Italiane S.p.A.